

SEDE Piazza Fraternità, 4 43044 Collecchio (Pr)
tel. 0521 307111; fax 0521 307119
segreteria@pedemontanasociale.pr.it
Collecchio, Via G.Paveri, 1
tel.0521 301239; fax 0521 301203
e-mail: collecchio@pedemontanasociale.pr.it
Felino, Largo Villa Guidorossi, 11
tel. 0521 335975; fax 0521 833265
e-mail: felino@pedemontanasociale.pr.it



Sala Baganza, Via del Mulino 1
tel. 0521 331350; fax 0521 833731
e-mail: salabaganza@pedemontanasociale.pr.it
Montechiarugolo, Via Spadolini, 16
Frazione di Monticelli Terme
tel. 0521 687706; fax 0521 307119
e-mail: montechiarugolo@pedemontanasociale.pr.it
Traversetolo, Piazza V.Veneto 30
tel. 0521 344551; fax 0521 307119
e-mail: traversetolo@pedemontanasociale.pr.it

REGOLAMENTO AZIENDALE PER GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA (ART. 36, COMMA 2 D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M.I.)

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Pedemontana Sociale n. 29 del 30.11.2022
Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Pedemontana Parmense n. 38 del 29.12.2022

DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 2
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	pag. 2
Articolo 2 - Centrale Unica di Committenza	pag. 3
Articolo 3 - Limiti di applicazione	pag. 3
Articolo 4 - Divieto di frazionamento	pag. 3
Articolo 5 - Fase preliminare dell'affidamento	pag. 3
Articolo 6 - Il Responsabile Unico del Procedimento	pag. 3
Articolo 7 - Il Direttore dell'esecuzione	pag. 4
Articolo 8 - Pubblicazione trasparenza e prevenzione corruzione	pag. 4
CAPO I - AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO	pag. 5
Articolo 9 - Procedure di selezione degli operatori economici	pag. 5
Articolo 10 - Determinazione a contrarre	pag. 5
Articolo 11 - Obbligo di motivazione	pag. 5
CAPO II - AFFIDAMENTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO ED INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA	pag. 6
Articolo 12 - Programmazione degli acquisiti	pag. 6
Articolo 13 - Modalità di affidamento	pag. 6
Articolo 14 - Procedure di selezione degli operatori economici partecipanti alla gara: indagini di mercato	pag. 6
Articolo 15 - Redazione dei capitolati tecnico-prestazionali e progettazione dei servizi	pag. 8
Articolo 16 - Confronto competitivo tra gli operatori selezionati	pag. 8
Articolo 17 - Svolgimento del confronto competitivo	pag. 9
Articolo 18 - Commissione di gara	pag. 9
Articolo 19 - Criteri di scelta del contraente	pag. 9
Articolo 20 - Approvazione della proposta di aggiudicazione	pag. 10
Articolo 21 - Garanzie per la partecipazione alla procedura	pag. 10
Articolo 22 - Garanzie definitive	pag. 10
Articolo 23 - Fondo di cassa economale	pag. 10
Articolo 24 - Disposizioni sui rapporti con il Terzo Settore	pag. 11
Articolo 25 - Entrata in vigore	pag. 11

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è finalizzato alla definizione delle procedure per l'acquisizione di lavori, beni e servizi necessari all'Azienda, di importo inferiore alle soglie comunitarie, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 (Codice dei Contratti pubblici) e delle Linee Guida 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC - ("Procedure per l'affidamento dei Contratti Pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici").

2. Le procedure disciplinate nel presente Regolamento devono avvenire nel rispetto dei seguenti principi: Economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché rotazione degli inviti e degli affidamenti intendendosi per:

- a) Principio di economicità: uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) Principio di efficacia: congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) Principio di tempestività: esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) Principio di correttezza: condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) Principio di libera concorrenza: effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) Principio di non discriminazione e di parità di trattamento: valutazione equa ed imparziale dei concorrenti ed eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) Principio di trasparenza e pubblicità: conoscibilità delle procedure di gara, nonché uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) Principio di proporzionalità: adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) Principio di rotazione: il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

3. Nell'espletamento di dette procedure ci si dovrà attenere al rispetto del principio del divieto di conflitto di interesse come disciplinato dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.

Articolo 2

Centrale Unica di committenza

1. Ai sensi della Convenzione tra l'Unione Pedemontana Parmense e l'Azienda Pedemontana Sociale, per l'attribuzione di funzioni Amministrative generali, stipulata ai sensi degli articoli 30 e 32 del D. Lgs. n. 267/2000, sono di competenza della Centrale Unica di Committenza (di seguito denominata CUC), con funzione prevalente di stazione unica appaltante a favore dell'Azienda Pedemontana Sociale, fatte salve eventuali deroghe alla normativa attualmente vigente, le procedure di acquisizione:

- a) di lavori, fatta salva la possibilità, ai sensi dell'art. 37, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 di procedere autonomamente da parte di APS per importi inferiori a € 150.000,00;
- b) di forniture e servizi, fatta salva la possibilità, ai sensi dell'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, di procedere autonomamente da parte di APS per importi inferiori ad € 40.000,00, nonché fatta salva la possibilità di procedere autonomamente attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento (INTERCENTER) indipendentemente dalla fascia demografica e dall'importo dell'appalto.

2. La Centrale Unica di Committenza procede unicamente su richiesta scritta dell'Azienda Pedemontana. La CUC attiverà la procedura di gara di norma entro 30 gg dalla ricezione della documentazione fatti salvi i casi di comprovata urgenza debitamente motivati dall'Azienda, salvo impedimenti organizzativi della CUC.

3. Nel caso in cui la CUC non sia in grado di attivare la procedura entro il termine di 30 giorni dalla richiesta scritta di APS, o qualora impedimenti organizzativi non rendano possibile attivare la procedura entro il termine previsto dal comma 2 del presente articolo, l'Azienda Pedemontana Sociale potrà procedere autonomamente.

"Pedemontana Sociale" Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona

Soggetta alla Direzione e Coordinamento dell'Unione Pedemontana Parmense

sede legale ed amministrativa: Piazza Fraternità, 4 43044 Collecchio (PR) Cap.Soc. € 25.000,00 i.v.

tel. 0521 307111 ; fax 0521 307119; mail segreteria@pedemontanasociale.pr.it;

posta certificata: pedemontanasocialeparma@pec.it

CCIAA 241096 C.F./P.I. 02468280348

In questo caso, l'Azienda Pedemontana Sociale esercita tutte le funzioni, attività e competenze attribuite alla CUC dalla Convenzione stipulata tra l'Unione Pedemontana Parmense e l'Azienda Pedemontana Sociale, anche attraverso forme di convenzionamento o incarico con soggetti terzi.

4. La Convenzione tra l'Unione Pedemontana Parmense e l'Azienda Pedemontana Sociale, da intendersi qui richiamata, disciplina le funzioni, le attività e le competenze della Centrale Unica di Committenza.

Articolo 3

Limiti di applicazione

1. Le procedure negoziate previste nel presente Regolamento sono consentite sino al limite di importo massimo determinato dalla legislazione vigente al momento della pubblicazione del bando o comunque dell'avvio della procedura, con esclusione dell'I.V.A.

2. Oltre tale importo si dovrà procedere con le ordinarie procedure di acquisto applicando le relative disposizioni nazionali e/o comunitarie, nonché regionali ove esistenti.

3. Qualora l'importo complessivo della spesa non superi l'ammontare di Euro 40.000,00 esclusa I.V.A. (o altra soglia prevista dalla normativa vigente per affidamenti diretti), si potrà procedere ad affidamento diretto ad un operatore economico in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla vigente normativa per la partecipazione a ordinarie procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni di cui al Capo I.

Articolo 4

Divieto di frazionamento

1. Nessun contratto può essere artificialmente frazionato allo scopo di sottoporlo alla disciplina di cui al presente Regolamento.

2. Non sono considerati frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dagli strumenti di programmazione, dal contratto di servizio o dai regolamenti dell'Ente per singole prestazioni.

Articolo 5

Fase preliminare dell'affidamento

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 l'avvio della procedura di affidamento è preceduta da Determinazione a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

In caso di affidamento diretto ai sensi del successivo art. 8 la Determinazione a contrarre dovrà contenere, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

2. Qualora si tratti di un lavoro, fornitura o servizio caratterizzato da nota specialità in relazione alle specifiche tecniche o alle caratteristiche di mercato si potrà prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi e procedere all'affidamento diretto ai sensi della vigente normativa (art. 63, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.).

Articolo 6

Il Responsabile Unico del Procedimento

1. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è nominato, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, con provvedimento del Direttore Generale, prima della fase di progettazione della prestazione di cui si tratta. In caso di conflitto di interesse in capo al Direttore, di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/16, il RUP è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Se non diversamente disposto dal Direttore Generale, di norma, per acquisti di importo inferiore a 40.000,00 Euro, il RUP è il Responsabile dell'Area tecnica funzionale competente, salvo in caso di conflitto di interessi in capo al medesimo.

3. Può essere nominato Responsabile Unico del Procedimento il dipendente di ruolo con almeno la qualifica di Responsabile di Servizio: in caso di carenza in organico di personale di ruolo in possesso di competenza e titolo di studio adeguati può essere nominato Responsabile Unico del Procedimento un dipendente in servizio. In caso di carenza in organico di professionalità adeguate possono essere attribuiti compiti di supporto al RUP a soggetti esterni all'Azienda.

4. In casi particolari e previa adeguata motivazione nel provvedimento di nomina, il Direttore Generale potrà nominare Responsabile del Procedimento soggetti diversi per le fasi della progettazione, affidamento ed esecuzione.

5. L'atto finale del procedimento che impegna l'Azienda all'esterno è adottato dal Direttore Generale o dai singoli RUP in base alle rispettive competenze.

6. Il Responsabile Unico del Procedimento redige gli atti per svolgere la procedura negoziata, verifica la disponibilità delle risorse economiche necessarie, propone l'autorizzazione di eventuali prestazioni complementari, rilascia il certificato di regolare esecuzione della prestazione, provvede al controllo della regolare gestione degli interventi, nonché ad attuare tutto quanto necessario per completare la procedura.

7. I compiti del RUP per gli appalti di servizi forniture e concessione di servizi sono dettagliati all'art. 8 delle Linee Guida ANAC n. 3 ("Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni") approvate dal Consiglio dell'Autorità con Deliberazione 1096 del 26/10/2016.

Articolo 7

Il Direttore dell'esecuzione

1. Il Direttore dell'esecuzione coincide di norma con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ed ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione delle prestazioni oggetto dell'affidamento, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto, affinché esso venga eseguito a regola d'arte e in conformità al progetto.

2. I compiti del Direttore dell'esecuzione del contratto sono disciplinati dal Codice dei Contratti, oltre che dalle Linee Guida di cui all'art. 111 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 adottate con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalle linee guida redatte dall'ANAC (al momento, d.m. 7 marzo 2018 n. 49 e linee guida n. 3 ANAC del 26 ottobre 2016)

3. Il Direttore dell'esecuzione può essere nominato dal Direttore Generale o soggetto dallo stesso delegato al momento della firma del contratto nel caso di prestazioni particolarmente complesse dal punto di vista tecnico ovvero che richiedano l'apporto di una pluralità di competenze, ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

Articolo 8

Pubblicazione trasparenza e prevenzione corruzione

1. Per garantire il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza ed accessibilità, gli atti ed i documenti relativi agli affidamenti di cui al presente Regolamento, ai sensi del D.Lgs. 33/13, come modificato dal D.Lgs. 97/16 e con gli adattamenti introdotti dalla Determina A.N.A.C. n. 8/15, sono pubblicati e tempestivamente aggiornati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, secondo quanto previsto dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione dell'Azienda.

Articolo 8 bis

Disposizione transitoria

1. In via transitoria, fino al 30 giugno 2023, l'affidamento di lavori, servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria viene effettuato secondo le disposizioni dell'art. 1 della legge 11 settembre 2020 n. 120.

CAPO I
AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO

Articolo 9

Procedure di selezione degli operatori economici

1. Gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro non sono soggetti a programmazione.
2. L'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 Euro avviene nel rispetto delle disposizioni dell'art. 36 comma 2 lett.a) del Codice e delle Linee guida adottate dall'ANAC in materia di affidamenti sotto soglia, mediante determinazione del Direttore Generale o dei Responsabili di Servizio.
3. L'individuazione del contraente può avvenire:
 - a. mediante affidamento diretto ad un operatore determinato;
 - b. mediante richiesta di preventivo a due o più operatori economici e successivo confronto tra le offerte pervenute. Il confronto può essere effettuato sulla base di diversi elementi, non solo economici.
4. Per gli affidamenti non superiori a Euro 4.000,00 si può provvedere ad affidamento diretto per il tramite di Atto del Direttore Generale ovvero anche del Responsabile di area tecnica funzionale competente, senza lo svolgimento di alcuna procedura comparativa.
5. L'affidamento di beni e servizi compresi tra Euro 4.000,00 ed Euro 40.000,00 (IVA esclusa) è effettuato:
 - a. mediante la valutazione comparativa di preventivi di spesa acquisiti informalmente da due o più operatori economici.
 - b. mediante affidamento diretto adeguatamente motivato, in relazione alla natura o alle specifiche tecniche nelle casistiche di cui al precedente art. 5 c.2.
6. Le disposizioni di cui al precedente comma sono applicate fermo restando il rispetto del principio di rotazione di cui all'art.1 e del divieto di frazionamento di cui all'art. 4; pertanto qualora la ripetizione dell'affidamento di lavori servizi o forniture comporti il superamento della soglia di cui al comma 1, si dovrà procedere secondo le disposizioni del successivo art. 12, al fine di evitare il consolidarsi di rapporti privilegiati solo con determinate imprese.
7. Per gli acquisti di cui al presente articolo, si può ricorrere al Mercato elettronico per la pubblica amministrazione (MePa) in conformità a quanto disposto dall'art. 36 comma 6 del Codice.

Articolo 10

Determinazione a contrarre

1. Il provvedimento del Direttore Generale o dei Responsabili di area tecnica funzionale competente dovrà indicare:
 - I. L'interesse pubblico da soddisfare
 - II. Le caratteristiche del servizio e/o fornitura e/o lavori da acquistare
 - III. L'importo massimo stimato dell'affidamento
 - IV. La procedura di selezione del contraente, se affidamento diretto o confronto tra i preventivi, con sintetica indicazione delle motivazioni
 - V. I criteri per la selezione degli operatori economici
 - VI. Le principali condizioni contrattuali
 - VII. Il nominativo del RUP
 - VIII. Il CIG (Codice Identificativo gare).
2. In caso di ordine diretto di acquisto sul Mercato elettronico di valore inferiore a 20.000,00 Euro, per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura si può procedere con Determinazione a contrarre o atto equivalente che contenga: oggetto dell'affidamento, importo, fornitore e ragioni della scelta.
3. Per gli affidamenti di cui al presente articolo la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente nell'apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica, ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisti nei mercati elettronici.

Articolo 11

Obbligo di motivazione

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza, per l'affidamento di forniture e servizi compresi tra Euro 4.000,00 ed Euro 40.000,00 (IVA esclusa), la Determinazione deve motivare adeguatamente in merito alla scelta dell'affidatario, dando conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti di idoneità

e capacità richiesti, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che si intende soddisfare, della congruità del prezzo in rapporto al mercato e alla qualità delle prestazioni, nonché di eventuali caratteristiche offerte dall'affidatario.

2. Per l'affidamento di beni e servizi compresi tra Euro 4.000,00 ed Euro 40.000,00 (IVA esclusa), in caso di affidamento al contraente uscente è richiesto un obbligo motivazionale più stringente tenendo conto:

1. Della effettiva e riscontrata assenza di concrete alternative sul mercato o scarsità di imprese disponibili ed interessate a partecipare alla procedura
 2. Del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale
 3. Della competitività dei prezzi offerti nel settore di mercato di riferimento
 4. Della qualità della prestazione.
3. L'affidamento diretto previsto dall'art. 9, comma 4 del presente regolamento non necessita di alcuna motivazione, ferma la necessità di verificare la congruità dell'offerta e l'affidabilità del contraente.

CAPO II
AFFIDAMENTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO
ED INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

Articolo 12

Programmazione degli acquisiti

1. L'approvvigionamento di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro (IVA esclusa) si svolge, ai sensi dell'art. 21, comma 6 del Codice, sulla base del programma triennale approvato nel Piano Programma Aziendale e dei relativi aggiornamenti approvati con Deliberazione del Consiglio dell'Unione. L'Azienda predispone lo schema di programma biennale e degli aggiornamenti annuali: a tal fine rileva i fabbisogni aziendali chiedendo ai Responsabili di area tecnica funzionale competenti di rappresentare le necessità di acquisto di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 40.000,00 Euro, da effettuare nel periodo indicato.
2. E' possibile procedere all'acquisizione di beni e servizi non inseriti nell'anzidetta programmazione, in caso di necessità sopravvenute ovvero circostanze non prevedibili al momento della redazione del piano, per le quali è necessario fornire idonea motivazione nella Determinazione a contrarre.
3. La Determinazione a contrarre di cui al comma 2 verrà quindi ratificata dal Consiglio dell'Unione nella prima seduta utile.

Articolo 13

Modalità di affidamento

1. Gli appalti di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro e inferiori alle soglie comunitarie possono essere affidati mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, previa consultazione di:
 - I. Almeno 5 operatori economici, ove esistenti, per i servizi e le forniture
 - II. Almeno 10 operatori economici, ove esistenti, per i lavori.
2. La procedura negoziata si articola in tre fasi:
 - a. selezione degli operatori economici partecipanti alla gara
 - b. confronto competitivo tra gli operatori selezionati
 - c. stipula del contratto.
3. Gli operatori economici partecipanti alle procedure di selezione di cui al precedente comma 2 lett. a) possono essere individuati secondo due modalità:
 - I. Indagini di mercato
 - II. Elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

Articolo 14

Procedure di selezione degli operatori economici partecipanti alla gara: indagini di mercato

1. L'indagine di mercato si concretizza con la pubblicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti" di un avviso indicante:
 - I. Oggetto della prestazione
 - II. Importo stimato
 - III. Requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice
 - IV. Requisiti di capacità tecnica e professionale, valutata in base all'esperienza maturata nei servizi in oggetto
 - V. Requisiti di capacità economica
 - VI. Termine entro il quale dovranno pervenire le manifestazioni di interesse
 - VII. Numero di Ditte che saranno invitate alla procedura negoziata
 - VIII. Criterio di selezione delle Ditte da invitare nel caso in cui giungano manifestazioni di interesse in numero superiore a quelle da invitare.L'indagine di mercato avrà validità ed efficacia per la sola prestazione indicata nel suo oggetto.
2. L'avviso di cui al precedente comma dovrà essere pubblicato per almeno 15 giorni, salvo riduzione per motivate ragioni di urgenza a non meno di 5 giorni.

3. Con Determinazione del Direttore o dei Responsabili di area tecnica funzionale competenti si provvede alla nomina del RUP e, ove ritenuto necessario, del seggio di gara. Nel medesimo provvedimento viene approvato l'avviso, redatto a cura del RUP.

4. L'avviso rappresenta una fase preliminare all'indizione della gara, e di conseguenza non ingenera alcun obbligo da parte dell'Azienda a procedere all'invito all'eventuale successiva procedura di gara.

5. Il RUP, o il seggio di gara appositamente nominato, provvede alla selezione degli operatori da invitare a presentare le offerte previa valutazione dei requisiti generali, di capacità tecnica ed economica e alla successiva formalizzazione dei risultati mediante redazione di verbale da trasmettere all'organo competente per l'approvazione del provvedimento di avvio delle procedure di gara.

Articolo 15

Redazione dei capitolati tecnico-prestazionali e progettazione dei servizi

1. Il RUP elabora il progetto di servizio e/o fornitura, formalizzandolo in un capitolato speciale, descrittivo e prestazionale, denominato capitolato tecnico.

Articolo 16

Confronto competitivo tra gli operatori selezionati

1. Il confronto competitivo prende avvio con il seguente provvedimento a contrarre:

- I. Deliberazione a contrarre di competenza del Cda per appalti di importo superiore a 150.000,00 Euro;
- II. Determinazione a contrarre di competenza del Direttore e dei Responsabili di area tecnica funzionale competenti per appalti di importo pari o inferiore a 150.000,00 Euro.

2. In caso di conflitto di interessi in capo al Direttore o ai Responsabili di Servizio, ai sensi dell'art. 42 del Codice, il provvedimento a contrarre è attribuito al Cda.

3. In ogni caso il provvedimento a contrarre contiene:

- I. Elenco degli operatori economici, selezionati secondo le modalità di cui ai precedenti artt. 13 e 14, da invitare a presentare l'offerta: tale elenco non dovrà essere reso pubblico agli operatori stessi per ragioni di tutela della concorrenza;
- II. Lettera di invito;
- III. Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale.

4. La lettera di invito (o disciplinare di gara) deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) l'oggetto della prestazione
- b) il Codice Identificativo Gara (CIG)
- c) le caratteristiche tecniche e le qualità del bene o del servizio richiesto (o progetto definitivo per i lavori)
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione
- e) le modalità ed i tempi di pagamento
- f) le eventuali garanzie richieste
- g) le eventuali penalità
- h) il prezzo a base di gara
- i) il criterio di aggiudicazione e gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
- j) i requisiti generali, di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale dell'operatore economico
- k) il termine di presentazione delle offerte
- l) il periodo in giorni di validità delle offerte
- m) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida
- n) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità
- o) i requisiti soggettivi richiesti all'appaltatore, e la richiesta all'appaltatore di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti
- p) il nominativo del RUP.

Gli elementi di cui ai punti c), d), e), g), possono alternativamente essere contenuti nel capitolato.

5. Gli operatori dovranno presentare la propria offerta in busta chiusa sigillata entro il termine fissato nella lettera di invito e secondo le modalità indicate nella stessa. Laddove la procedura sia svolta interamente attraverso una

piattaforma telematica di negoziazione, questa dovrà garantire l'assolvimento degli obblighi di pubblicità, della pubblicazione degli avvisi, dei bandi e degli esiti di gara ai sensi della normativa vigente. Gli operatori dovranno seguire le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma.

Articolo 17

Svolgimento del confronto competitivo

1. Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice, l'apertura e valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione composta secondo le modalità di cui al successivo art. 18.
2. Nel caso di offerta al prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del Codice, il RUP procederà all'apertura delle buste con l'assistenza di almeno un testimone.
3. Dell'apertura delle buste e della valutazione delle offerte sarà redatto succinto verbale, sottoscritto dai componenti della Commissione intervenuti.
4. Le sedute di gara devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche.

Articolo 18

Commissione di gara

1. Il presente articolo si applica nelle more dell'attuazione dell'art. 77 del Codice.
2. Alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, il Direttore Generale o soggetto dallo stesso delegato, provvede alla scelta dei Commissari con adeguata e comprovata competenza tecnica rispetto alla materia dell'appalto.
3. Nel caso di conflitto di interessi del Direttore, ai sensi dell'art. 42 del Codice, la Commissione di gara è nominata dal Cda.
4. Alla Commissione è demandato l'intero procedimento di valutazione delle offerte, con competenza sia sulla valutazione degli aspetti amministrativi sia sugli aspetti tecnico – economici delle medesime, al fine di garantire l'unitarietà del procedimento di valutazione.
5. Per i dipendenti dell'Azienda l'incarico di Commissario rientra tra i compiti d'ufficio.
6. Per i dipendenti di altri Enti, o esterni in generale, l'incarico di Commissario può essere remunerato, in relazione a complessità e impegno richiesti dalla partecipazione alla Commissione, per un importo massimo fissato dal Cda con apposito atto.
7. La Commissione, composta da almeno due membri oltre al Presidente, è presieduta dal Direttore Generale o dal Responsabile dell'Area tecnica funzionale competente o da altro soggetto delegato.
8. Tutti i membri della Commissione dovranno dichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 42 del Codice (conflitto di interessi).

Articolo 19

Criteri di scelta del contraente

1. L'Azienda, di norma, valuta le offerte mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Ai sensi dell'art. 95, comma 10 bis del Codice degli appalti, la stazione appaltante valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo. A tal fine stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.
3. Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, il RUP, prima di escluderle, chiede per iscritto le spiegazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.
4. Nel caso di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa sono assoggettate alla verifica tutte le offerte che hanno ottenuto un punteggio superiore ai 4/5 del punteggio massimo previsto per il prezzo ed ai 4/5 del punteggio massimo previsto per la qualità.
5. Il RUP tiene conto delle giustificazioni fornite riguardo l'economia del processo di fabbricazione, l'incidenza del costo del lavoro, del costo dei prodotti impiegati per lo svolgimento del servizio, le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi e comunque di tutti quegli elementi di costo che vanno a determinare il prezzo della prestazione nonché l'originalità del lavoro, prodotto o servizio.
6. Nei casi in particolare previsti dall'art. 95 comma 4 del Codice, nello specifico per beni e servizi di elevata standardizzazione e/o caratterizzati da elevata ripetitività, può farsi ricorso al criterio del minor prezzo.

Articolo 20

Approvazione della proposta di aggiudicazione

1. La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione giudicatrice, ove presente, ovvero dal RUP.
2. La volontà dell'Azienda viene formalizzata nel provvedimento di approvazione dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del Codice e precisamente:
 - I. Deliberazione del Cda per appalti di importo superiore a 150.000,00 Euro;
 - II. Determinazione del Direttore o dei Responsabili di Area tecnica funzionale competenti per appalti di importo pari o inferiore a 150.000,00 Euro.
3. Per ragioni di efficienza efficacia ed economicità il Cda può delegare il provvedimento di aggiudicazione al Direttore, dando conto e motivazione nella Deliberazione a contrarre di cui al precedente art. 16.

Articolo 21

Garanzie per la partecipazione alla procedura

1. A garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, in sede di gara può essere richiesta la presentazione di una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo a base di gara, da prestare secondo le modalità previste all'art. 93 del D.Lgs. 50/16.
2. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario (art. 93 comma 8).
3. Tale cauzione è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto per l'aggiudicatario, mentre ai non aggiudicatari la cauzione è restituita, in segno di svincolo, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione.
4. Ai sensi dell'art. 93, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro mediante la procedura di cui all'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., è facoltà dell'appaltante non richiedere la garanzia provvisoria.

Articolo 22

Garanzie definitive

1. La Ditta appaltatrice deve prestare una garanzia pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione (garanzia definitiva) per i contratti di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro, fatte salve le ipotesi di incremento dell'importo in base allo sconto formulato, così come disciplinato dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/16.
2. Per i contratti di importo inferiore a 40.000,00 Euro la richiesta di garanzia definitiva è valutata caso per caso, in relazione all'oggetto ed alle modalità di esecuzione del contratto. E' altresì facoltà dell'Azienda non richiedere la garanzia definitiva per gli appalti da eseguirsi da parte di operatori economici di comprovata solidità, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del Codice.
3. Tale garanzia dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa e sarà svincolata all'approvazione del certificato di regolare esecuzione.
4. Tutte le garanzie di cui al presente articolo devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Articolo 23

Fondo di cassa economale

1. La Direzione, nel rispetto delle disposizioni statutarie e aziendali, costituisce un fondo economale in cui è ammesso l'utilizzo del contante, per transazioni singole non eccedenti il limite stabilito per legge all'utilizzo del denaro contante alle seguenti condizioni:
 - autorizzazione specifica per ogni pagamento da parte del Direttore e/o delegato;
 - pagamenti rientranti in un elenco tassativo di spese per ufficio di non rilevante ammontare di seguito riportate.
2. Le spese ammesse, previa dettagliata rendicontazione nella scheda contabile cassa, sono:
 - a) Imposte e contributi;
 - b) Tasse e altri diritti erariali;
 - c) Spese postali;

- d) Valori bollati;
 - e) Anticipi di missioni ed indennità per missioni;
 - f) Biglietti per mezzi di trasporto;
 - g) Giornali e pubblicazioni periodiche;
 - h) Altre spese per beni di consumo ad uso ufficio;
 - i) Spese minute di rappresentanza;
 - j) Reintegro del fondo per spese postali
 - k) Sottoscrizione di contratti;
 - l) Anticipazione/pagamento delle spese vive per trasferta e formazione
 - m) Acquisto marche da bollo
 - n) Tassa di possesso automezzi
 - o) Abbonamento RAI
 - p) Bollettini di versamento conto corrente postale
 - q) Pubblicazioni di gare d'appalto
 - r) Iniziative di socializzazione
 - s) Contributi economici a utenti
 - t) Voucher per prestazioni di lavoro occasionale
 - u) Altre spese urgenti e indifferibili per le quali si rende necessario l'utilizzo della cassa economale, fermo restando il limite indicato al comma 1 e previa motivata nota del Direttore.
3. Le spese di cui sopra devono essere documentate da fattura o ricevuta fiscale o altri documenti validi agli effetti fiscali o attestazioni di spesa redatte dal Direttore Generale o persona del medesimo designata.
4. La costituzione e/o i reintegri del fondo economale devono essere effettuati attraverso specifico ordine alla Tesoreria

Articolo 24

Disposizioni sui rapporti con il Terzo Settore

1. L'Azienda Pedemontana Sociale applica le disposizioni di tempo in tempo vigenti relative ai rapporti e ai contratti con gli Enti del Terzo Settore disciplinati dal d.lgs. 117/2017.
2. Gli affidamenti di servizi sono disciplinati dal d.lgs. 50/2016, dal d.lgs. 117/2017 e dalla normativa nazionale e regionale relativa ai rapporti contrattuali e convenzionali in materia di servizi sociali.

Articolo 25

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del Consiglio dell'Unione Pedemontana Parmense ed è reso pubblico mediante la pubblicazione sul sito internet aziendale.